

COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 134

Ordinanza n. 134/T.V.

Chieti li 30.04.2025

IL COMANDANTE

Visto che, con ordinanza n. 132/TV del 29.04.2025, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare, per il giorno 3 maggio 2025, tra le ore 12,10 e le ore 12,20 circa, in Via Aterno e in Via Tirino, nei soli tratti di competenza del Comune di Chieti, durante il passaggio degli atleti e dei veicoli al seguito del "Giro d'Abruzzo Juniores 2025 cl.2.14, nel tratto di trasferimento da Casalcontrada a Villareia di Cepagatti, al fine di consentire il loro arrivo presso la nuova collocazione della partenza della 3^a tappa;

Vista la nota della A.S.D. Vomano Bike, acquisita al prot. n. 28090 del 23.04.2025, con la quale si comunica lo spostamento della partenza ufficiale della 3^a tappa della suddetta gara, prevista per il giorno 3 maggio prossimo, che è stata collocata nel territorio comunale di Cepagatti, in località Villareia, prolungando così il tratto di trasferimento da Casalcontrada a Villareia;

Considerato che il territorio di competenza del Comune di Chieti rientra nel suddetto tratto di trasferimento, al cui interno gli atleti ed i veicoli al seguito rispetteranno un'andatura controllata, occupando una sola corsia di marcia veicolare;

Vista la nota della Provincia di Pescara, acquisita al prot. in data 29.04.2025 con il numero 29426, con la quale si autorizza lo svolgimento della gara in argomento, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate nonché, ad integrazione della suddetta autorizzazione, la dichiarazione, inerente la 3^a tappa della gara in argomento, prevista per il giorno 3 maggio prossimo, che i concorrenti transiteranno in forma non competitiva, rispettando le norme del CDS;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare la suddetta ordinanza;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) del D.Lgs. n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art. 9 del C.d.S., come modificato dall'art. 2 D.Lgs. n. 9 del 15.01.02

ORDINA

Per i motivi esposti,

la revoca dell'ordinanza n.132/TV del 29.04.2025.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente, Prefettura, Provincia, Soc. di Trasporto Pubblico.



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni